

TRIBUNALE DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore,

in persona del Giudice Monocratico, dr. Giorgio Jachia,

sciolta la riserva istruttoria assunta all'udienza del pronuncia la seguente

ORDINANZA

nel procedimento tra le seguenti

PARTI

SOCIETÀ MUTUATARIA

-attore-

BANCA

-convenuto-

OSSERVA

1.1 CONCLUSIONI ATTORE

si prega trascriverle nella comparsa conclusionale non essendovi negli atti telematici;

1.2 CONCLUSIONI CONVENUTO

In via preliminare e pregiudiziale

1) per la nullità della domanda per l'assoluta genericità;

nel merito

2) per il totale rigetto della domanda

in via subordinata

3) per l'eliminazione, qualora controparte fornisca prova dell'asserito superamento del tasso soglia — escludendosi qualunque sommatoria al tasso di mora - della sola quota di interessi riferibile al trimestre di rilevazione;

in ogni caso

4) per la condanna dell'attore alle spese e competenze di causa.

1.3 RISERVA ISTRUTTORIA

Il fascicolo, come indicato, in premessa, viene all'attenzione del G.I. per la valutazione delle richieste istruttorie.

1.4 INUTILIZZABILITÀ DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TERZA MEMORIA

Va accolta l'eccezione del convenuto resa all'udienza del 10.05.17 di non utilizzabilità dei documenti allegati dall'attore in terza memoria.

1.5 NON PRODUZIONE TEMPESTIVA DEI SUCCESSIVI DD.MM

Si deve quindi prendere atto del mancato tempestivo, deposito dei DD.MM inerenti l'usura

1.6 INAMMISSIBILITÀ DELLA VERIFICA DELLA "USURA SOPRAVVENUTA"

Ordinanza, Tribunale di Salerno Dott. Giorgio Jachia del 21.05.2017

Va quindi accolta l'eccezione di parte convenuta inerente il fatto che non possa essere espletata CTU volta alla verifica dell'usura sopravvenuta

1.7 USURA ORIGINARIA

Agevole il calcolo dell'usura originaria in quanto con ogni evidenza il tasso convenzionale è l'unico pagato per la prima rata ed esso è inferiore al tasso soglia quindi non serve CTU per il relativo computo

1.8 ASSENZA DI CONTESTAZIONE DEL CAPITALE

Quindi parte opponente non ha impugnato il capitale dovuto ma solo e soltanto gli interessi in quanto la generica affermazione della nullità della clausola contrattuale inerenti gli interessi non può certo integrare una contestazione della non debenza del capitale di cui non si contesta la consegna all'opponente da parte della banca opposta.

1.9 MANCATA PROVA SUPERAMENTO TASSO SOGLIA

Con riferimento alle domande dell'attore, procedendo per gradi, si deve rilevare che è noto che se l'attore contesta il superamento dei tassi soglia ha l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e comunque di produrre i decreti ministeriali e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia.

In questo caso manca la produzione dei DD.MM. inerenti i tassi soglia successivi alla prima rata e quindi non può esservi la valutazione circa un loro eventuale superamento.

1.10 APPROVAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO

Parte attrice, in sintesi, disconosce il valore del piano di ammortamento sottoscritto che è un atto contrattuale in cui si prevede un piano di restituzione a rate costanti e che è debitamente doppiamente sottoscritto, con richiamo delle clausole per esteso.

1.11 AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE

Pare il, caso di rammentare, a. questo punto, che il metodo di ammortamento c.d. alla francese è caratterizzato dal fatto che la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce e che tale metodo di per sé non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto).

In altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.

Stando così le cose, è evidente che siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico (di produzione di interessi sugli interessi), perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate.

In altre parole parte attrice al momento della stipula del contratto ha scelto uno dei tanti metodi di rimborso ed ha ritenuto più confacente ai propri interessi quello del quale ha approvato il piano di ammortamento e che il piano prescelto non è illecito e non produce alcun effetto anatocistico.

Ordinanza, Tribunale di Salerno Dott. Giorgio Jachia del 21.05.2017

Quindi il tasso convenzionale prescelto è determinato e lecito e quello pagato per le rate pagate è pari a quello pattuito.

1.12 AMMORTAMENTO A TASSO VARIABILE EURIBOR PER IL SECONDO MUTUO

L'indeterminatezza, secondo la prospettazione dell'opponente, fonderebbe il proprio *ubi consistam* nella previsione che il contratto di mutuo lega il calcolo degli interessi al sistema di rilevazione Euribor.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. III, 19/2/2014, n. 3968) ha avuto modo di esprimersi sul punto, statuendo che la determinatezza della somma non è influenzata dalla elevata tecnicità del sistema di rilevazione; **per la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria ad essi relativa, è bensì indispensabile che gli elementi estrinseci od i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici ma, nella specie, gli uni e gli altri sono stati accertati come acquisibili dai debitori, sia pure a prezzo di una peculiare diligenza o di una professionalità particolare e quand'anche non propria dell'uomo comune.**

Ora, da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria).

Stante la premessa in diritto, risulta evidente che nella fattispecie - de qua il rinvio ad un sistema di rilevazione esterno di per sé non costituisce vizio inficiante la determinabilità dell'oggetto contrattuale, onde ne deriva la piena validità del contratto sopra richiamato.

Giova rammentare, inoltre, che **il regolamento contrattuale in questione non presenta un rinvio generico al sistema Euribor, ma una puntuale e precisa indicazione dei criteri di determinazione degli interessi.**

In sintesi l'eccezione va respinta perchè il criterio di determinazione con riferimento all'euribor è univoco perchè non lascia alcun margine di scelta discrezionale in capo a chi è chiamato a calcolarlo.

1.13 RIGETTO DOMANDA INERENTE TASSI ILLEGITTIMI

Va quindi dichiarata giuridicamente infondata la richiesta di accertare mediante CTU che la Banca abbia addebitato all'attore importi non dovuti per interessi convenzionali perché, diversamente da quanto affermato dall'attore, i tassi di interesse sia convenzionali che moratori sono stati stipulati per iscritto ed erano inferiori al tasso soglia al momento della stipulazione e non possono essere verificati per il periodo successivo per mancata produzione dei DD.MM

1.14 DISCUSSIONE ORALE

Tanto impone, tenuto conto che le parti hanno già ampiamente trattato negli atti tutte le questioni inerenti questo processo, tenuto conto della non necessità di alcun approfondimento istruttorio, di:

Ordinanza, Tribunale di Salerno Dott. Giorgio Jachia del 21.05.2017

- a) rigettare ogni richiesta di prova
- b) autorizzare il deposito delle conclusionali entro il 15.06.17 con in epigrafe le conclusioni;
- e) fissare l'udienza del giorno 22.06.17 per la discussione orale e per la lettura della decisione ex art. 281 sexies.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Salerno, 21/05/2017.

Il Giudice
dott. Giorgio Jachia

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS